

DISCIPLINARE PER LA NOMINA
DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

VISTI

- la legge 27 gennaio 2012, n. 3, “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”;
- il decreto 24 settembre 2014, n. 202 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”;
- il “Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine degli Avvocati di Napoli”, approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli nella seduta del giorno 04/04/2017

PRESO ATTO CHE

- il Gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;
- la nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo;
- il “Gestore della crisi” può essere composto da non più di tre componenti;
- la nomina del Gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che

tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore;

IL REFERENTE DELL'ORGANISMO ADOTTA IL SEGUENTE
DISCIPLINARE PER LA NOMINA DEI GESTORI DELLA CRISI

REQUISITI DEL GESTORE

1. Il Referente, ai sensi del "Regolamento Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Napoli", individua i professionisti ai quali affidare l'incarico di Gestore tra gli iscritti nell'apposito elenco previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 202/2014 e che, a seguito di autocertificazione annuale, risultano:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC), opportunamente documentata;
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- c) essere in regola con il pagamento degli oneri dichiarativi e contributivi dovuti alla Cassa di Previdenza;
- d) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- e) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;
- f) essere in possesso di un valido indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato all'Ordine.

CRITERI DI NOMINA

1. Il Referente nomina il Gestore, se ritiene, anche in composizione collegiale, composto da un professionista esperto e da un professionista che non ha mai avuto incarichi o ne abbia avuti meno degli altri, in ragione della natura e della complessità dell'incarico, ed ogni nomina sarà opportunamente comunicata ed inserita nell'apposito registro.

2. Per garantire l'equa distribuzione e la rotazione degli incarichi, l'individuazione dei professionisti è determinata sulla base dei seguenti parametri:

- i. anzianità di iscrizione nell'elenco dei gestori dell'OCC;
- ii. numero di Procedure affidate;
- iii. attività svolta, risultati raggiunti e professionalità dimostrata.

In casi particolarmente complessi o che richiedono particolari competenze, il Referente può derogare ai criteri di cui sopra dando adeguata motivazione nell'atto di nomina.

3. Nei casi in cui il debitore indichi nella domanda di apertura della Procedura il nominativo di uno dei Gestori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del D.M. 202/2014 ed in possesso dei requisiti di cui all'autocertificazione annuale, il Referente nomina l'iscritto affiancandolo ad altro professionista nominato in base ai criteri sopra indicati.

CODICE ETICO

1. Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.
2. Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità: in questo caso, le parti devono dare il loro esplicito consenso al perseguimento della procedura di sovraindebitamento.
3. Il Gestore della crisi è tenuto a rifiutare oppure ad interrompere la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.
4. Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

5. Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.
6. Il Gestore della crisi non deve percepire compensi direttamente dalle parti.
7. Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
8. Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.
9. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi indicati nei precedenti articoli è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo che provvederà alla nomina di un nuovo professionista in possesso dei requisiti richiesti.
10. La violazione e l'inosservanza di quanto disposto dal presente codice etico comporta la risoluzione immediata, di diritto del rapporto giuridico in essere ed il conseguente diritto dell'organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Napoli, li 02 luglio 2019

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Avv. Antonio Tafuri



Il Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi

Avv. Massimo di Lauro

